Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2023/0008(COD)

23.5.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013
(COM(2023)0031 – C9-0010/2023 – 2023/0008(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatrice (per parere): Sandra Pereira

(*) Relatore per parere della commissione associata a norma dell'articolo 57 del regolamento: Fernando Fernandez Martín, commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....29

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 (COM(2023)0031 – C9-0010/2023 – 2023/0008(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0031),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0010/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per lo sviluppo regionale,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE), la maggioranza qualificata dei membri del Consiglio è definita, tra l'altro, sulla base della popolazione degli Stati membri. A tal fine, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del	***soppresso***

regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[22], gli Stati membri sono attualmente tenuti a trasmettere alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione totale a livello nazionale.

[22] Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).

Or. pt

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per conseguire gli obiettivi del Green deal europeo, l'elaborazione e la valutazione di politiche efficaci ***richiedono*** migliori statistiche riguardanti l'uso di energia e l'efficienza energetica delle abitazioni, dati geografici dettagliati sulla distribuzione della popolazione nonché studi più approfonditi sulla relazione tra popolazione e abitazioni. ***Con la pandemia di COVID-19 è diventata evidente la necessità di statistiche affidabili, frequenti e tempestive sui decessi nell'Unione. Il fabbisogno di dati della Commissione (Eurostat) è stato soddisfatto con la raccolta su base volontaria degli Stati membri, ma all'Unione serve un meccanismo adeguato per la rilevazione obbligatoria di tali dati nell'ambito del sistema statistico europeo (SSE) con la necessaria frequenza, tempestività e i necessari dettagli.***	(7) Per conseguire gli obiettivi del Green deal europeo, l'elaborazione e la valutazione di politiche efficaci ***sono basate su*** migliori statistiche riguardanti l'uso di energia e l'efficienza energetica delle abitazioni, dati geografici dettagliati sulla distribuzione della popolazione nonché studi più approfonditi sulla relazione tra popolazione e abitazioni.

Or. pt

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La situazione demografica in evoluzione e le recenti tendenze in materia di migrazione hanno generato una domanda di statistiche europee sulla popolazione, sugli eventi di stato civile e sulle abitazioni ***più tempestive, più frequenti e*** più dettagliate, ad esempio a livello di tematiche o gruppi che hanno acquisito rilevanza strategica o sociale nel corso dell'ultimo decennio. ***Inoltre, il quadro giuridico esistente non è abbastanza flessibile da adeguarsi alle esigenze strategiche in evoluzione e da consentire l'uso di nuove fonti a livello nazionale e dell'Unione.*** La struttura del quadro giuridico vigente, che comprende tre regolamenti distinti, adottati in momenti diversi, ha inoltre determinato incoerenze intrinseche nelle statistiche. Infine, poiché il regolamento (UE) n. 1260/2013 cesserà di applicarsi il 31 agosto 2028, è necessaria una nuova base giuridica per le statistiche demografiche compilate a norma di tale regolamento. È pertanto necessario sostituire il quadro giuridico attuale con un nuovo quadro più coerente e flessibile, che modifichi le parti pertinenti del regolamento (CE) n. 862/2007 e abroghi i regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013.	(11) La situazione demografica in evoluzione e le recenti tendenze in materia di migrazione hanno generato una domanda di statistiche europee sulla popolazione, sugli eventi di stato civile e sulle abitazioni più dettagliate, ad esempio a livello di tematiche o gruppi che hanno acquisito rilevanza strategica o sociale nel corso dell'ultimo decennio. La struttura del quadro giuridico vigente, che comprende tre regolamenti distinti, adottati in momenti diversi, ha inoltre determinato incoerenze intrinseche nelle statistiche. Infine, poiché il regolamento (UE) n. 1260/2013 cesserà di applicarsi il 31 agosto 2028, è necessaria una nuova base giuridica per le statistiche demografiche compilate a norma di tale regolamento. È pertanto necessario sostituire il quadro giuridico attuale con un nuovo quadro più coerente e flessibile, che modifichi le parti pertinenti del regolamento (CE) n. 862/2007 e abroghi i regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013.

Or. pt

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) La natura di talune caratteristiche della popolazione e delle abitazioni,	***soppresso***

contraddistinta da cambiamenti rapidi soprattutto in relazione a fenomeni demografici e migratori, e la corrispondente necessità di rendere mirate e adeguare rapidamente le politiche, si traducono nella necessità di statistiche disponibili in modo tempestivo subito dopo il periodo di riferimento. La periodicità e la tempestività delle statistiche dovrebbero quindi essere concretamente rafforzate.

Or. pt

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Le statistiche periodiche (annuali ***e infrannuali***) migliorate sulla popolazione e sule abitazioni, basate su fonti amministrative, dovrebbero essere integrate con informazioni ottenute da censimenti coordinati della popolazione e delle abitazioni svolti nell'Unione ogni dieci anni, secondo i principi e le raccomandazioni dell'ONU. Altrettanto importanti, i censimenti della popolazione e delle abitazioni costituiscono un'opportunità unica per rendere le statistiche ufficiali visibili, sia in termini di operazioni, sia per quanto riguarda i risultati.	(18) Le statistiche periodiche (annuali) migliorate sulla popolazione e sule abitazioni, basate su fonti amministrative, dovrebbero essere integrate con informazioni ottenute da censimenti coordinati della popolazione e delle abitazioni svolti nell'Unione ogni dieci anni, secondo i principi e le raccomandazioni dell'ONU. Altrettanto importanti, i censimenti della popolazione e delle abitazioni costituiscono un'opportunità unica per rendere le statistiche ufficiali visibili, sia in termini di operazioni, sia per quanto riguarda i risultati.

Or. pt

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) I censimenti dell'Unione dovrebbero diventare più efficaci sotto il profilo dei costi grazie ad un utilizzo	(19) I censimenti dell'Unione dovrebbero diventare più efficaci sotto il profilo dei costi grazie ad un utilizzo

completo delle ricche serie di dati amministrativi disponibili in tutti gli Stati membri oppure ***ad una combinazione di diverse fonti, tra cui quelle collegate all'Internet delle cose (IoT) e la fornitura di servizi digitali***. I censimenti ***dovrebbero*** essere utilizzati anche per ristabilire lo scenario di riferimento demografico e includere indagini sulla copertura delle fonti di dati amministrativi.	completo delle ricche serie di dati amministrativi disponibili in tutti gli Stati membri oppure ***alla conclusione di protocolli tra gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri e i fornitori di dati provenienti da banche dati private***. I censimenti ***possono*** essere utilizzati anche per ristabilire lo scenario di riferimento demografico e includere indagini sulla copertura delle fonti di dati amministrativi.
	Or. pt

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) dovrebbero poter accedere in modo sostenibile alla gamma più ampia possibile di fonti di dati per elaborare statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni di qualità elevata e con una buona efficacia sotto il profilo dei costi. In tale contesto ***è fondamentale che*** le autorità statistiche nazionali ***ottengano un*** accesso ***tempestivo*** ai dati amministrativi di proprietà delle pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale e siano in grado di utilizzarli rapidamente, in conformità dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Ad esempio, le statistiche sull'efficienza energetica degli edifici possono essere basate su dati amministrativi relativi al rilascio degli attestati di prestazione energetica degli edifici a norma della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[31]. Anche gli istituti nazionali di statistica devono essere coinvolti nelle decisioni riguardanti la progettazione e la riorganizzazione delle pertinenti fonti di dati amministrativi, per garantire che possano essere riutilizzati per la compilazione di statistiche ufficiali.	(20) Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) dovrebbero poter accedere in modo sostenibile alla gamma più ampia possibile di fonti di dati per elaborare statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni di qualità elevata e con una buona efficacia sotto il profilo dei costi. In tale contesto le autorità statistiche nazionali ***dovrebbero ottenere l'***accesso ai dati amministrativi di proprietà delle pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale e siano in grado di utilizzarli rapidamente, in conformità dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Ad esempio, le statistiche sull'efficienza energetica degli edifici possono essere basate su dati amministrativi relativi al rilascio degli attestati di prestazione energetica degli edifici a norma della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[31]. Anche gli istituti nazionali di statistica devono essere coinvolti nelle decisioni riguardanti la progettazione e la riorganizzazione delle pertinenti fonti di dati amministrativi, per garantire che possano essere riutilizzati per la compilazione di statistiche ufficiali.

[31] Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

[31] Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

Or. pt

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) I dati detenuti da privati possono migliorare la copertura, la tempestività e le capacità di risposta alle crisi delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni o consentire l'innovazione statistica. Tali dati hanno il potenziale per integrare le statistiche esistenti in materia di demografia e migrazioni, contribuire all'innovazione statistica e possono persino essere utilizzati per l'elaborazione di stime iniziali. Gli istituti nazionali di statistica, altre autorità nazionali competenti e la Commissione (Eurostat) dovrebbero avere accesso a tali dati e utilizzarli.	(23) I dati detenuti da privati possono migliorare la copertura, la tempestività e le capacità di risposta alle crisi delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni o consentire l'innovazione statistica. Tali dati hanno il potenziale per integrare le statistiche esistenti in materia di demografia e migrazioni, contribuire all'innovazione statistica e possono persino essere utilizzati per l'elaborazione di stime iniziali. Gli istituti nazionali di statistica, altre autorità nazionali competenti e la Commissione (Eurostat) dovrebbero avere accesso a tali dati e utilizzarli ***attraverso la conclusione di specifici protocolli per la condivisione dei dati***. ***È necessario che gli istituti nazionali di statistica siano coinvolti nelle decisioni relative all'elaborazione di protocolli riguardanti le fonti di dati provenienti da banche dati private.***

Or. pt

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Per garantire la comparabilità	***soppresso***

delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni a livello dell'Unione è essenziale che siano utilizzate definizioni comuni della popolazione, attuate in modo armonizzato. Per attuare la base di popolazione unica armonizzata in modo coerente, robusto ed efficace sotto il profilo dei costi garantendo risultati tempestivi, occorre applicare metodi statistici e tecniche di modellizzazione quali "segni di vita" e "tasso di permanenza".

Or. pt

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero rispettare i criteri di qualità relativi a pertinenza, accuratezza, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità e coerenza specificati nel regolamento (CE) n. 223/2009. La loro qualità dovrebbe essere migliorata adeguandola alle nuove esigenze dell'Unione. I risultati della valutazione qualitativa effettuata dalla Commissione (Eurostat) dovrebbero essere pubblicamente disponibili a tutti gli utenti. L'accesso a tali statistiche dovrebbe essere gratuito e semplice tramite le basi dati della Commissione (Eurostat) sul suo sito e nelle sue pubblicazioni.	(26) Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero rispettare i criteri di qualità relativi a pertinenza, accuratezza, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità e coerenza specificati nel regolamento (CE) n. 223/2009. La loro qualità dovrebbe essere migliorata adeguandola alle nuove esigenze dell'Unione. I risultati della valutazione qualitativa effettuata dalla Commissione (Eurostat) dovrebbero essere pubblicamente disponibili a tutti gli utenti. L'accesso a tali statistiche dovrebbe essere gratuito e semplice tramite le basi dati della Commissione (Eurostat) sul suo sito e nelle sue pubblicazioni. ***La Commissione (Eurostat) sarà tenuta ad agevolare la diffusione del contenuto della sua banca dati mettendo a disposizione degli utenti interfacce di programmazione delle applicazioni.***

Or. pt

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Quando la condivisione dei dati implica il trattamento di dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[37] o del regolamento (UE) 2018/1725, dovrebbero essere pienamente applicati i principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. ***In particolare,*** dovrebbero essere preferiti i meccanismi di condivisione dei dati basati su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare tali principi, rispetto alla trasmissione diretta dei dati.	(30) Quando la condivisione dei dati implica il trattamento di dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[37] o del regolamento (UE) 2018/1725, dovrebbero essere pienamente ***attuate le disposizioni di tali regolamenti***. ***In particolare, dovrebbero essere pienamente*** applicati i principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. ***A tale scopo,*** dovrebbero essere preferiti i meccanismi di condivisione dei dati basati su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare tali principi, rispetto alla trasmissione diretta dei dati. ***Inoltre la condivisione dei dati dovrebbe essere soggetta a garanzie adeguate, tra cui l'anonimizzazione e la pseudoanonimizzazione, ai fini del trattamento destinato all'archiviazione nell'interesse pubblico, nell'interesse della ricerca storica o scientifica o per altri scopi statistici.***
[37] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).	[37] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Or. pt

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero evolvere per tenere conto delle esigenze emergenti in materia di dati dovute ai ***cambiamenti delle priorità strategiche e dai*** cambiamenti della situazione demografica, migratoria, sociale o economica nell'Unione. La Commissione (Eurostat) ***dovrebbe*** realizzare studi pilota per valutare la fattibilità degli adeguamenti in questione, se del caso, e ***dovrebbe*** tenere in considerazione aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per gli Stati membri e la disponibilità di fonti di dati adeguate.	(34) Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero evolvere per tenere conto delle esigenze emergenti in materia di dati dovute ai cambiamenti della situazione demografica, migratoria, sociale o economica nell'Unione. La Commissione (Eurostat) ***e gli Stati membri, specialmente i loro istituti nazionali di statistica o altre autorità statistiche, dovrebbero*** realizzare studi pilota per valutare la fattibilità degli adeguamenti in questione, se del caso, e ***dovrebbero*** tenere in considerazione aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per gli Stati membri e la disponibilità di fonti di dati adeguate.

Or. pt

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Al fine di tenere conto delle tendenze demografiche, economiche e sociali, e degli sviluppi tecnologici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco, della descrizione, delle periodicità e dei tempi di riferimento delle tematiche dettagliate oggetto delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, e riguardo all'aggiornamento delle periodicità e dei tempi di riferimento di cui all'allegato del presente regolamento e alla specificazione delle informazioni da fornire da parte degli Stati membri su base ad hoc. È di	***soppresso***

particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[39]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[39] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. pt

Motivazione

Le disposizioni di questo considerando possono essere adottate solo mediante una procedura di codecisione con il Parlamento europeo in qualità di colegislatore.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Qualora l'esecuzione del presente regolamento, o degli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, richieda rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro per la trasmissione di dati con periodicità inferiore a 10 anni, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi debitamente giustificati e per un periodo di tempo limitato, di concedere deroghe agli Stati membri interessati.	(38) *Non concerne la versione italiana.*

Or. pt

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) laddove le circostanze di cui alle lettere a) o b) non possano essere verificate, per "dimora abituale" si intende il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri;

Or. pt

Motivazione

Le disposizioni dell'articolo 2, lettera d), del regolamento n. 763/2008 e dell'articolo 2, lettera d), del regolamento n. 1260/2013 dovrebbero essere reintrodotte, dato che i registri anagrafici non incorporano pienamente la nozione di "base di popolazione" contenuta nella proposta della Commissione, che fa riferimento ai periodi di residenza. L'armonizzazione di questa nozione per gli scopi futuri potrà essere realizzata solo modificando i sistemi di registrazione esistenti o istituendo nuovi registri.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per modificare l'elenco delle tematiche dettagliate di cui all'allegato. Tali atti delegati sono adottati almeno 12 mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento in questione.	***soppresso***

Or. pt

Motivazione

Le modifiche all'allegato del presente regolamento dovrebbero essere apportate solo mediante la procedura legislativa ordinaria, con il Parlamento che agisce in qualità di colegislatore.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Quando esercita il potere di adottare atti delegati a norma del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione si assicura che tali atti non comportino oneri significativi e sproporzionati per gli Stati membri e i partecipanti all'indagine. La fattibilità di eventuali nuove tematiche dettagliate è valutata tramite studi pilota realizzati dalla Commissione (Eurostat) e dagli Stati membri in conformità dell'articolo 14.	***soppresso***

Or. pt

Motivazione

Le modifiche all'allegato del presente regolamento dovrebbero essere apportate solo mediante la procedura legislativa ordinaria, con il Parlamento che agisce in qualità di colegislatore.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri producono statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni a cadenza ***trimestrale, semestrale,*** annuale e pluriennale nonché nell'ambito del censimento decennale della popolazione e delle abitazioni.	1. Gli Stati membri producono statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni a cadenza annuale e pluriennale nonché nell'ambito del censimento decennale della popolazione e delle abitazioni.

Or. pt

Motivazione

I dati riguardanti la base di popolazione dovrebbero essere richiesti a intervalli annuali, date le difficoltà nel fornire dati infrannuali utilizzando i modelli amministrativi attuali.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La prima data di riferimento per la trasmissione di statistiche annuali sulla tematica "stato della popolazione" è il 31 dicembre ***2025***. Il primo tempo di riferimento per le altre statistiche disciplinate dal presente regolamento è nel ***2026***.	5. La prima data di riferimento per la trasmissione di statistiche annuali sulla tematica "stato della popolazione" è il 31 dicembre ***2026***. Il primo tempo di riferimento per le altre statistiche disciplinate dal presente regolamento è nel ***2027***.

Or. pt

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per modificare l'allegato aggiornando le periodicità e i tempi di riferimento.	***soppresso***

Or. pt

Motivazione

Le modifiche all'allegato del presente regolamento dovrebbero essere apportate solo mediante la procedura legislativa ordinaria, con il Parlamento che agisce in qualità di colegislatore.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Requisiti delle statistiche ad hoc	

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) set di dati e metadati ad hoc.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il presente regolamento in conformità dell'articolo 17 specificando i set di dati e i metadati che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere su base ad hoc, laddove la raccolta di dati aggiuntivi sia ritenuta necessaria per affrontare esigenze statistiche addizionali a norma del presente regolamento.

3. Tali atti delegati specificano:

a) le tematiche dettagliate da trasmettere nei set di dati ad hoc e i motivi di tali esigenze statistiche addizionali;

b) i tempi di riferimento.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 2 a decorrere dall'anno di riferimento 2027 e con un intervallo minimo di due anni tra ciascuna rilevazione di dati ad hoc.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le caratteristiche tecniche dei set di dati e dei metadati di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione specificano i seguenti elementi tecnici, se del caso:

a) titoli delle variabili, loro specifiche tecniche e disaggregazioni;

b) specifiche dettagliate delle unità statistiche e dei metadati;

c) classificazioni statistiche da utilizzare;

d) scadenze per la trasmissione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2, non più tardi di 12 mesi prima dell'inizio del tempo di riferimento.

Or. pt

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) statistiche con periodicità trimestrale e semestrale: al più tardi un giorno lavorativo dopo la data della pubblicazione nazionale;	***soppresso***

Or. pt

Motivazione

I dati riguardanti la base di popolazione dovrebbero essere richiesti a intervalli annuali, date le difficoltà nel fornire dati infrannuali utilizzando i modelli amministrativi attuali.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La presente disposizione si applica solo ai dati compilati a livello di Stato membro, conformemente alle definizioni e ai requisiti di cui nel presente regolamento e nei relativi regolamenti di attuazione.

Or. pt

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 10	***soppresso***
Accesso tempestivo ai dati amministrativi e loro riutilizzo	

1. Le autorità nazionali responsabili delle fonti di dati amministrativi pertinenti ai fini del presente regolamento consentono il riutilizzo di tali dati nei tempi e con le frequenze sufficienti a produrre e presentare statistiche entro i termini stabiliti e conformi agli specifici requisiti di qualità di cui al presente regolamento. L'accesso tempestivo ai dati amministrativi, come pure le sue modalità operative, sono oggetto degli accordi di cooperazione che devono essere conclusi tra tali autorità nazionali e le autorità statistiche nazionali.

2. Ai fini del presente regolamento è consentito alla Commissione (Eurostat), su richiesta, di accedere ai dati e metadati pertinenti e riutilizzarli a partire dalle basi dati e dai sistemi di interoperabilità gestiti da organi e agenzie dell'Unione, anche a norma dei regolamenti (UE) n. 910/2014, (UE) 2018/1724, e ai dati statistici conservati nell'archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS), in conformità dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e dei regolamenti che istituiscono i sistemi i cui dati statistici sono conservati nel CRRS. A tal fine la Commissione (Eurostat) coopera inoltre con i pertinenti organi e agenzie dell'Unione nell'ottica di specificare i dati e metadati statistici personalizzati necessari, se possibile a norma del diritto dell'Unione, per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, le modalità operative per la loro trasmissione e le necessarie garanzie fisiche e logiche di accompagnamento.

Or. pt

Motivazione

Cfr. l'emendamento al considerando 20. L'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009 prevede già la possibilità di riutilizzare i dati. Non è pertanto necessaria alcuna disposizione supplementare nel presente regolamento.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. gli Stati membri ***possono partecipare*** a tali studi ***ma, insieme alla Commissione (Eurostat), ne garantiscono*** la rappresentatività a livello di Unione.	2. Gli Stati membri ***partecipano*** a tali studi ***garantendo*** la ***loro*** rappresentatività a livello dell'Unione.

Or. pt

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I risultati dei suddetti studi sono valutati dalla Commissione (Eurostat) ***in collaborazione con gli*** Stati membri. La Commissione (Eurostat) elabora, ***in collaborazione*** con gli Stati membri, relazioni sui risultati di tali studi.	3. I risultati dei suddetti studi sono valutati dalla Commissione (Eurostat) ***insieme agli*** Stati membri. La Commissione (Eurostat) elabora, con gli Stati membri, relazioni sui risultati di tali studi.

Or. pt

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Può essere fornito*** un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:	1. Un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione ***è fornito*** agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:

Or. pt

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) il potenziamento delle risorse tecniche e umane per fornire una forza lavoro qualificata e stabile, consentendo agli istituti nazionali di statistica o alle altre autorità competenti di assumere e trattenere personale e di fornire formazione.

Or. pt

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 17	***soppresso***
Esercizio della delega	
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.	
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 6 e all'articolo 7, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta di entrata in vigore del regolamento].	
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 7, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale	

dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 7, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. pt

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora l'applicazione del presente regolamento o degli atti ***delegati o*** di esecuzione adottati a norma dello stesso richieda rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro la Commissione, adottando atti di esecuzione, può concedere deroghe allo Stato membro della durata massima di ***due*** anni.	1. Qualora l'applicazione del presente regolamento o degli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso richieda rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro la Commissione, adottando atti di esecuzione, può concedere deroghe allo Stato membro della durata massima di ***tre*** anni.

Or. pt

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 19 bis
	Finalità
	Le disposizioni del presente regolamento e i dati statistici da esso contemplati hanno come unica finalità la compilazione, la produzione e la diffusione di statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni come previsto all'articolo 1 e non costituiscono in alcun caso motivo di aggravamento delle asimmetrie tra gli Stati o di sanzioni o procedure di infrazione.

Or. pt

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1

Testo della Commissione

Demografia	Stato della popolazione	Caratteristiche di base della persona	***6M***	***30.06.AA e*** 31.12.AA
			A	31.12.AA
			P	31.12.AA
			D	31.12.AA
		Caratteristiche socio-economiche della persona	A	31.12.AA
			P	31.12.AA
			D	31.12.AA
	Fertilità	Nascite	***T***	***Mese***
			A	Anno
		Interruzioni volontarie	A	Anno

	della gravidanza eseguite in conformità della legge[1]		
Mortalità	Morti	***T***	***Mese, settimana***
		A	Anno
	Morti infantili	A	Anno
	Morti fetali tardive	A	Anno
Unioni	Matrimoni e unioni registrate	A	Anno
	Caratteristiche delle persone che contraggono matrimonio o unione registrata	A	Anno
	Divorzi e scioglimento di unioni registrate	A	Anno
Migrazione	Immigrati	***T***	***Mese***
		A	Anno
	Emigrati	A	Anno
	Migrazione interna	A	Anno
Acquisizione e perdita della cittadinanza degli Stati membri dell'UE e dell'Unione	Persone che hanno acquisito la cittadinanza	A	Anno
	Persone che hanno perso la cittadinanza o vi hanno rinunciato	A	Anno

[1] Da fornire su base volontaria.

Emendamento

Demografia	Stato della popolazione	Caratteristiche di base della persona	***A***	31.12.AA
			A	31.12.AA
			P	31.12.AA
			D	31.12.AA
		Caratteristiche socio-economiche della persona	A	31.12.AA
			D	31.12.AA
			D	31.12.AA
	Fertilità	Nascite	***A***	***Anno***
			A	Anno
		Interruzioni volontarie della gravidanza eseguite in conformità della legge[1]	A	Anno
	Mortalità	Morti	***A***	***Anno***
			A	Anno
		Morti infantili	A	Anno
		Morti fetali tardive	A	Anno
	Unioni	Matrimoni e unioni registrate	A	Anno
		Caratteristiche delle persone che contraggono matrimonio o unione registrata	A	Anno
		Divorzi e scioglimento di unioni registrate	A	Anno

Migrazione	Immigrati	***A***	***Anno***
		A	Anno
	Emigrati	A	Anno
	Migrazione interna	A	Anno
Acquisizione e perdita della cittadinanza degli Stati membri dell'UE e dell'Unione	Persone che hanno acquisito la cittadinanza	A	Anno
	Persone che hanno perso la cittadinanza o vi hanno rinunciato	A	Anno

[1] Da fornire su base volontaria.

Or. pt

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 2

Testo della Commissione

Periodicità	
Trimestrale	***T***
Ogni 6 mesi	***6M***
Annuale	A
Pluriennale (anni che terminano con "1", "5", "8")	P
Decennale (anni che terminano con "1")	D

Emendamento

Periodicità	
soppresso	***soppresso***
soppresso	***soppresso***
Annuale	A

Pluriennale (anni che terminano con "1", "5", "8")	P
Decennale (anni che terminano con "1")	D

Or. pt

MOTIVAZIONE

La conoscenza statistica è uno strumento importante quando si tratta di trovare il modo di affrontare i problemi spesso multidimensionali cui è confrontato il pubblico.

Infatti, una conoscenza precisa è essenziale soprattutto per individuare le difficoltà esistenti e affrontare meglio questioni quali la povertà, le disuguaglianze sociali ed economiche e la mancanza di accesso gratuito a infrastrutture e servizi pubblici universali di qualità, unitamente agli alloggi, alla parità di genere all'interno e all'esterno del luogo di lavoro e alla valutazione energetica delle abitazioni, per citarne solo alcune.

Gli sviluppi relativi ai sistemi statistici, unitamente alla compilazione, alla conservazione e alla diffusione digitali delle statistiche, attualmente ci consentono di prendere decisioni più informate. Tuttavia, essi non garantiscono che le decisioni adottate sulla base di tali informazioni favoriscano il progresso. Questo è il compito dei responsabili politici.

Le statistiche sulla popolazione e sulle abitazioni fanno parte di una serie di dati di base che per un certo tempo hanno consentito di effettuare, tra paesi diversi, confronti riguardo alla migrazione e ad altri settori. Ad esempio, i censimenti effettuati ogni dieci anni negli Stati membri forniscono informazioni utili sull'andamento della popolazione e delle abitazioni, con contributi estremamente preziosi da parte degli istituti nazionali di statistica o di altre autorità competenti degli Stati membri.

Tali istituzioni devono pertanto essere dotate delle risorse tecniche e umane necessarie per svolgere il loro lavoro e garantire che siano fornite informazioni affidabili. Siamo consapevoli del fatto che, in un certo numero di Stati membri, resta innegabilmente ancora molto da fare in questo settore per conseguire i risultati auspicati. In tale prospettiva, e date le differenze tra i sistemi statistici nazionali in alcuni settori specifici, la relatrice ritiene necessario garantire che il presente regolamento non abbia un impatto sproporzionato sugli Stati membri e sui loro organismi statistici nazionali. Per questo motivo, l'intervallo minimo di trasmissione dei dati è fissato a un anno, il che permette di evitare statistiche infrannuali obbligatorie.

I sistemi statistici nazionali dei vari Stati membri sono strutturati in modo diverso, ciascuno con caratteristiche e livelli di sviluppo specifici. L'armonizzazione del concetto di "base di popolazione costante" in relazione ai periodi di residenza, quale definito nella proposta di regolamento, potrebbe quindi avere un impatto sproporzionatamente negativo su determinati Stati membri, in particolare quelli che utilizzano fonti amministrative. Inoltre, spetta agli Stati membri decidere le modalità di conservazione dei loro dati statistici e registri demografici. In alcuni Stati membri, tale concetto basato sulla popolazione richiederebbe la ristrutturazione o l'introduzione di registri statistici della popolazione, il che non è considerato auspicabile. La relatrice raccomanda pertanto di mantenere la formulazione dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 763/2008 e dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1260/2013.

I poteri conferiti alla Commissione europea nell'ambito della sua proposta consentono di modificare e prorogare unilateralmente il programma e di adeguarne la frequenza e i periodi di riferimento mediante atti delegati, mettendo così in discussione la necessaria certezza e prevedibilità giuridica per quanto riguarda i costi e la pianificazione per gli istituti statistici nazionali o altre autorità competenti. Riteniamo pertanto che modifiche di questo tipo

debbano essere presentate secondo la procedura legislativa ordinaria, consentendo agli interessati di esprimere le loro opinioni e dando loro il tempo di prepararsi.

È inoltre necessario garantire i più elevati standard di protezione dei dati e della vita privata attraverso il rispetto di adeguati requisiti di anonimizzazione e pseudoanonimizzazione, in particolare per quanto riguarda la disponibilità, il trattamento, la diffusione e la condivisione dei dati statistici.